



*Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE

GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

Ai Direttori Generali Territoriali  
LORO SEDI

A tutti gli UMC  
LORO SEDI

Ai CPA  
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Ufficio Motorizzazione Civile  
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36  
AOSTA

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Regionale delle  
Infrastrutture e della Mobilità  
Via Leonardo da Vinci, 161  
PALERMO

All'Assessorato Regionale  
Turismo Commercio e Trasporti  
Direzione Compartimentale  
M.C.T.C. per la Sicilia  
Via Nicolò Garzilli, 34  
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Comunicazioni e  
Trasporti Motorizzazione  
Lung'Adige San Nicolò, 14  
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione Traffico e Trasporti  
Palazzo Provinciale 3b  
Via Crispi, 10  
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del  
Friuli Venezia Giulia  
Servizi Motorizzazione Civile

Oggetto: istituzione dell'elenco degli Ispettori presso le Direzioni Generali Territoriali

## 1. PREMESSA

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede all'art. 49 ("Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"), comma 5-septies, quanto segue:

*"Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1°dicembre 1986, n. 870".*

Con il citato DM 19 maggio 2017, n. 214 e s.m.i., recante "il recepimento della direttiva 2014/47/UE della Commissione relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione", sono state stabilite le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche".

L'Accordo Stato-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 ha individuato i criteri per l'erogazione dei corsi presso gli enti accreditati o autorizzati propedeutici all'esame per la successiva iscrizione al registro gestito dalla DGMOT.

In particolare, l'accordo prevede:

- 1) all'art. 5 che completato il percorso formativo, *"...il candidato presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché domanda di accesso al relativo esame di abilitazione, al competente Organismo di Supervisione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q) - (DGT)-, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 e, all'uopo, allega alla domanda copia del fascicolo personale di cui all'articolo 4, comma 1".*
- 2) all'art. 3, comma 8 che *" I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo C possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, secondo quanto previsto dalle vigenti normative."*

Considerata la necessità perseguire l'obiettivo individuato dal legislatore di "ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", nelle more della definizione delle procedure necessarie per la qualificazione degli ispettori esterni e dell'attivazione del registro unico, di seguito definiti, si ritiene

opportuno procedere all'istituzione presso l'organo di supervisione, come definito dal successivo paragrafo 2, gli elenchi degli ispettori per l'esercizio dell'attività di revisione ex art.80 C.d.S. presso i centri autorizzati ai sensi dell'art.19 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (in seguito, solo legge n. 870/86), formati esclusivamente dai funzionari ed ex funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intende per:

- a) **ispettore**: la persona abilitata o autorizzata ad effettuare i controlli tecnici sui veicoli;
- b) **autorità competente**: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione generale per la motorizzazione (in seguito denominata DGMOT);
- c) **organismo di supervisione**: le Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale (in seguito denominate DGT), quali articolazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- d) **Registro unico degli ispettori di revisione**: registro istituito presso l'autorità competente (DGMOT) dal DM 11 dicembre 2019 e di seguito denominato RUI

## 3. ELENCO ISPETTORI

Fermo restando il Registro unico degli Ispettori di revisione (RUI), gestito dall' Autorità Competente (DGMOT), presso ogni organismo di supervisione (DGT) sarà istituito un elenco degli ispettori disponibili ad effettuare attività di revisione dei veicoli con massa complessiva > 3,5 t presso le sedi predisposte dai richiedenti ai sensi dell'art.19 della legge 870/86 composto da:

- a) **Ispettori Abilitati**: funzionari dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che sono abilitati ad effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e svolgono la propria attività all'interno del territorio di competenza della DGT.
- b) **Ispettori Autorizzati**: Ispettori che hanno superato l'esame di abilitazione del modulo C previsto dall'art.3 comma 8 dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano del 17.4.2019. Gli ispettori appartenenti a questo gruppo sono autorizzati ad effettuare controlli tecnici di revisione per i veicoli a motore e loro rimorchi con massa complessiva superiore a 3,5 t se destinati a trasporto di cose.
- c) **Ispettori ausiliari**: ex funzionari tecnici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, anche in quiescenza e già abilitati ad effettuare gli accertamenti tecnici ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.

Come già specificato in premessa, in una prima fase gli elenchi saranno popolati solo dagli ispettori di cui alle precedenti lettere a) e c), con riserva di estendere l'iscrizione a tali elenchi agli ispettori indicati alla precedente lettera b) con modalità che saranno indicate con apposito provvedimento,.

#### **4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO**

1. Gli ispettori di cui **al punto 3, lettera a)** sono iscritti d'ufficio all'elenco, salvo eventuali non idoneità certificate dal Medico Competente previsto dal D.Lgs.81/2008.

2. Gli ispettori di cui **al punto 3, lettera c)** presentano domanda alla DGT, competente per territorio, con la quale dichiarano fatti, stati e qualità personali, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il **fac-simile del modello 1**, al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco ispettori. La domanda è tramessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà reso pubblico da ogni DGT e alla stessa deve essere allegato il certificato medico di idoneità alla mansione rilasciato da una struttura pubblica.

Nella domanda sono indicate tutte le eventuali situazioni di potenziale conflitti di interesse con le aziende di autotrasporto ovvero con le officine operanti all'interno del territorio di competenza della DGT.

La medesima DGT procede all'istruttoria delle domande presentate, alla verifica dei titoli e, limitatamente ai candidati di cui al successivo paragrafo 6, lett. f), alla convocazione del candidato, almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova d'esame. Sono iscritti nell'elenco degli ispettori esclusivamente coloro i quali, all'esito della verifica dei requisiti indicati nella domanda e nella documentazione allegata alla stessa e, nelle ipotesi di cui alla richiamata lettera f) del successivo punto 6, dal superamento dell'esame, sono risultati idonei.

#### **5. COMMISSIONI DI VALUTAZIONE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO**

Con provvedimento del Direttore Generale Territoriale è nominata, per la valutazione delle domande di iscrizione all'elenco degli Ispettori e per la verifica dell'idoneità dei candidati, apposita Commissione composta da un Dirigente in servizio presso la medesima DGT, con funzione di Presidente e da altri due membri, scelti tra il personale in servizio presso l'ambito territoriale della DGT, appartenente alla III Area funzionale, di cui uno qualifica di Ingegnere-Architetto e uno con qualifica di funzionario Amministrativo. Con il provvedimento di nomina, si provvede all'indicazione degli eventuali supplenti. Le funzioni di segretario della Commissione possono essere svolte da personale in servizio presso la medesima DG, appartenente alla II Area funzionale.

La Commissione ha sede presso la DGT.

Con provvedimento motivato, l'Organo supervisore può negare l'iscrizione al registro dei candidati non ritenuti idonei dalla Commissione.

#### **6. REQUISITI D'AMMISSIONE PER GLI ISPETTORI IN QUIESCENZA**

Ai fini dell'iscrizione dell'elenco, gli ispettori di cui **al punto 3 lettera c)** fermo quanto previsto dal precedente paragrafo 4, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere effettivamente svolto l'attività di accertamento tecnico per almeno cinque anni nella sua carriera lavorativa e almeno 3 anni negli ultimi 5 prima dalla quiescenza;
- b) certificato medico di idoneità alla mansione rilasciato da una struttura pubblica;
- c) non aver subito condanne definitive per reati compresi nei titoli I, II, III, V, VI, VII del Libro II del C.P.;
- d) non aver subito condanne definitive per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

- e) non aver subito sanzioni disciplinari nei cinque anni precedenti la cessazione dal servizio comportanti il licenziamento con o senza preavviso o la sospensione dal servizio;
- f) limitatamente al personale collocato in quiescenza o che hanno cessato la propria attività anteriormente all'1.1.2015, superamento dell'apposito esame di idoneità espletato a conclusione di uno specifico corso di aggiornamento.

## **7. ESAME PER L'AMMISSIONE**

L'esame di cui **paragrafo 6, lettera f)** consiste in un colloquio orale finalizzato a verificare se il candidato sia in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alle disposizioni normative entrate in vigore dalla data di collocamento in quiescenza e alle procedure di svolgimento dell'attività.

Nel caso il candidato non dovesse superare la prova, l'esame potrà essere ripetuto per una sola volta e trascorso almeno un mese dall'esito negativo.

## **8. PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ISPETTORI**

Per il personale **di cui al paragrafo 3, lettera a)**, si applicano le previsioni di cui al Codice di Comportamento del personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché gli obblighi contenuti nelle Norme disciplinari di cui al CCNL vigente comparto Ministeri in quanto applicabili.

Al personale di cui **al paragrafo 3, lettera c)**, ferma restando la responsabilità personale in relazione all'attività svolta restando i profili di responsabilità soggettiva derivanti dall'attività svolta, si applicano le previsioni di cui al Codice di Comportamento del personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono sottoposti, ove ne ricorrano i presupposti, ai provvedimenti di interdizione alle attività di revisione previsti per il personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

## **9. ATTIVITA' DEGLI ISPETTORI.**

Gli Ispettori indicati al paragrafo 3, lettera c), possono essere impegnati in attività di revisione presso i centri privati autorizzati allo svolgimento delle sedute di revisione ex art.80 C.d.S. in regime di legge 870/86 secondo i criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità e tenuto conto anche di potenziali conflitti di interesse e di incompatibilità con i richiedenti il servizio.

Gli Ispettori ausiliari devono altresì dotarsi, con oneri a proprio carico esclusivo, di dispositivi di protezione individuale idonei e rispettare le norme antinfortunistiche previste nei DUVRI di ogni singolo Ente ove siano chiamati a prestare la propria attività.

## **10. COMPENSI AGLI ISPETTORI NELL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI EX ART.80 C.D.S.**

Agli ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

## **11. PROCEDURE INFORMATICHE**

L'implementazione delle procedure informatiche per il popolamento dei registri e per il rilascio delle nuove credenziali di accesso sono rese note dal Centro Elaborazioni Dati attraverso la comunicazione delle relative istruzioni operative.

Le regioni autonome e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono attivare la presente procedura per l'autorizzazione degli ispettori da utilizzare presso centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Dott.ssa Speranzina DE MATTEO